

CONVENZIONE
TRA
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(di seguito denominata ANPAL)
E
REGIONE/ENTE/OI_____
(di seguito denominata Regione/Ente/OI)

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014) reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione

territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 prevede "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";
- la Decisione C (2014) 4969 dell'11 luglio 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- la Decisione C(2020) 9116 del 10 dicembre 2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";
- la Decisione C (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- la Decisione C (2020) 9323 del 15 dicembre 2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 stabilisce “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l’articolo 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016 stabiliscono che l’ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il D.P.R. del xxx xxxx xxxxx, registrato alla Corte dei Conti il xxxxx xxxxx xxxxx con prot. n. xxxx, con il quale il dott./dott.ssa xxxxxxxxxxx, nato/a a xxxxxx il xxx xxxx xxxxx, è stato nominato direttore generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;
- le Convenzioni PON IOG tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli Organismi Intermedi assegnano agli stessi risorse di Assistenza Tecnica utilizzate in anticipazione sul Fondo di rotazione di cui all’art. 9 della Legge n. 236/93;
- il D.D. n. 387 del 23 maggio 2014 stabilisce per gli Organismi Intermedi l’impegno delle risorse di Assistenza Tecnica sul Fondo di Rotazione legge n. 236/93 per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo, a valere sull’Asse Assistenza Tecnica del PON “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-2020;
- la disponibilità finanziaria del Programma Operativo Nazionale PON SPAO “*Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione*”, approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014;
- il D.D. n. 24/II/2016 del 09 febbraio 2016 impegna le risorse relative alle attività di Assistenza Tecnica sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” - Asse Assistenza Tecnica, per il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale;
- il D.D. n. 305 del 17 ottobre 2016 impegna le risorse relative alle attività di Assistenza Tecnica sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” - Asse Assistenza Tecnica, per il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
- il D.D. n. 306 del 17 ottobre 2016 impegna le risorse relative alle attività di Assistenza Tecnica sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” - Asse Assistenza Tecnica, per le Regioni/PA di Trento;
- il D.D. n. ____ del ____ che assegna le risorse relative alle attività di Assistenza Tecnica sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” - Asse Assistenza Tecnica, alle Regioni/PA di Trento.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Delega all'Organismo Intermedio

1. L'OI viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON – SPAO ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, le sono delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento.
2. A tale scopo sono attribuite all'OI risorse complessive pari ad Euro_____.
3. L'OI si impegna a presentare, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Piano di attività di realizzazione dell'Assistenza Tecnica, qualora non allegato alla presente.

Art. 2

Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è lo svolgimento delle attività di Assistenza Tecnica a supporto dell'implementazione delle misure previste dal PON IOG/la realizzazione degli interventi così come individuati nel Piano di attività.

Art. 3 (IPOTESI A)

Risorse Finanziarie

1. All'OI è assegnato e trasferito l'importo totale pari ad Euro_____.
2. Tale importo è a valere sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l'occupazione” - Asse Assistenza Tecnica.

Art. 3 (IPOTESI B)

Risorse Finanziarie

1. All'OI è assegnato l'importo totale pari ad Euro_____ di cui:
 - a) Euro_____ per attività di assistenza tecnica realizzate dall'OI;
 - b) Euro_____ per le attività di assistenza tecnica e servizi complementari;
 - c) Euro_____ per le attività di comunicazione realizzate da Anpal Servizi;
2. Tale importo è a valere sul Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l'occupazione” - Asse Assistenza Tecnica.

Art. 4

Assistenza Tecnica

1. Le procedure adottate dagli Organismi Intermedi e finalizzate alla realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica/realizzazione degli interventi del piano di attuazione, nell'ambito del Programma Operativo, denominato PON SPAO sono le seguenti:

- a) Procedure per l'aggiudicazione di appalti di servizi: prioritariamente tramite procedura aperta, da espletarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi rispettivamente degli artt. 60 e 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016.
- b) Procedure per il conferimento di affidamenti diretti a propri enti in house, definiti “a regia”, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Art. 5

Gestione e controllo

1. L'OI si impegna ad adottare il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo regionale (Si.Ge.Co.), corredato delle procedure interne e della pista di controllo in coerenza con l'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. L'OI si impegna ad informare l'AdG in merito ad eventuali aggiornamenti del Sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativo-procedurale.
3. L'OI si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a livello di O.I., nell'attuazione degli interventi.
4. L'OI si impegna a predisporre il rendiconto e la dichiarazione delle spese sostenute da inviare all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del PON SPAO.
5. L'OI si impegna inoltre ad:
 - a) eseguire i controlli di primo livello *ex art.* 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche *in loco* (ove previsti) presso i beneficiari delle operazioni, al fine di verificare la corretta applicazione del metodo di rendicontazione stabilito attraverso l'esame del processo o dei risultati del progetto; esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai beneficiari ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute e informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del PON SPAO;
 - b) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informativo dell'AdG – SIGMA_{SPAO}, anche per tramite dei propri sistemi informativi;
 - c) comunicare entro il mese successivo alla fine di ogni trimestre all'ANPAL, tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - d) informare l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi.
6. L'OI si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Certificazione per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dall'art. 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7. L'OI si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PON SPAO.
8. L'OI si impegna ad esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit e dall'Autorità di Certificazione e a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a consentire un adeguato riscontro da parte dell'ANPAL.
9. L'OI si impegna a fornire all'ANPAL tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PON SPAO.
10. L'OI si impegna a fornire all'ANPAL tutte le informazioni necessarie, ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza. Con apposita richiesta e per particolari esigenze informative del Comitato di Sorveglianza, l'ANPAL può richiedere all'OI, ulteriori elementi a scadenze diverse che saranno preventivamente comunicate.
11. L'OI assicura la coerenza del proprio sistema informativo con il sistema informativo SIGMA_{SPAO} dell'ANPAL, procedendo al caricamento diretto dei dati e dei documenti sul sistema SIGMA_{SPAO}.
12. L'OI si impegna ad assicurare, anche presso i beneficiari e gli Organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli *audit* e a garantire il rispetto della pista di controllo del PON SPAO, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
13. L'ANPAL, ai fini di assicurare l'obbligo di impegnare le risorse e evitare il relativo disimpegno, richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa all'OI con cadenza semestrale, al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse.
14. L'ANPAL procede a disimpegnare le risorse non impegnate contabilmente dall'OI, nonché gli importi impegnati contabilmente e non spesi dal medesimo OI.

Art. 6

Monitoraggio e valutazione

1. L'ANPAL adegua il proprio sistema di gestione e controllo, mettendo a disposizione dell'OI strumenti di monitoraggio quantitativo, fisico e finanziario.
2. L'OI si impegna a predisporre monitoraggi trimestrali sugli stati di avanzamento delle proprie attività.
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi, l'OI e/o i detentori dei dati si impegnano a fornire all'ANPAL e/o ai soggetti da esso incaricati, i dati relativi agli interventi.

Art. 7

Adempimenti dell'Organismo Intermedio

1. L'OI si impegna inoltre a:

- a) osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) adeguarsi, nella progettazione e realizzazione delle azioni di comunicazione, a quanto previsto dalle Linee Guida per la comunicazione del PON SPAO;
- c) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli *audit* necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
- d) effettuare i pagamenti ai beneficiari direttamente, per il tramite delle proprie procedure di bilancio, ricevendo la dotazione sui conti di tesoreria regionali.

Art. 8

Circuito finanziario

1. L'ANPAL si impegna a:

- a) Garantire il trasferimento delle risorse finanziarie assegnate sulla base dell'opzione di circuito finanziario previste dal Programma comunicata.

Art. 9

Clausola di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria, nazionale.

L'Organismo Intermedio (Regione/Ente)

Il Dirigente della XXXXX

XXXX

ANPAL

Il Direttore Generale

XXXX